

DDL SICUREZZA



a cura dei Dipartimenti di Forza Italia

PREVENIRE E CONTRASTARE TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Allo scopo di anticipare la soglia di punibilità di condotte propedeutiche al compimento di atti terroristici, si prevede quale illecito penale la condotta di chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.



MISURE PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA ANTIMAFIA



- Interviene sul Codice delle Leggi Antimafia, includendo nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto «contratto di rete», in ragione della sua progressiva diffusione nel tessuto economico imprenditoriale.
- Nell'ambito delle modifiche apportate al Codice Antimafia, si segnala l'accoglimento di una proposta emendativa di Forza Italia che dispone che **il Prefetto**, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di verifiche antimafia, **possa disporre l'esclusione di uno o più divieti** (fra i quali, ad esempio, il divieto di ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici, altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali), ove accerti che dalla loro applicazione verrebbero a mancare le fonti di sostentamento per il preposto o i suoi familiari. E questo deve avvenire attraverso un controllo stringente di un apparato dello Stato, addirittura interforze.



DIFESA DELLA CASA



Nuovo reato di **"occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui"**.

Viene introdotto nel codice penale l'articolo 634-bis: **carcere da due a sette anni per chi commette il reato.**

"Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato". Si procede d'ufficio "se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".

ALTRE MISURE

Particolare attenzione ad **anziani e più fragili che subiscono truffe.**

- Per le truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili: viene aumentata in tali casi la pena edittale con la possibilità per le Forze dell'ordine di procedere ad arresto in flagranza di reato.

Ancora sul versante penalistico, viene previsto **come reato il blocco stradale o ferroviario**, ovvero la condotta di chi impedisce la libera circolazione su tali vie di trasporto, ostruendone la viabilità con il proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.



**UN PASSO
FONDAMENTALE PER LA
SICUREZZA DEI
CITTADINI.**

